



re il progetto "matrimonio civile nelle residenze di pregio";

**Evidenziato** che con separato atto, ottenuta la disponibilità di acquisire in – comodato d'uso – un locale/ ambiente all'interno di edifici privati aderenti all'iniziativa, verranno istituiti, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, Uffici distaccati di Stato Civile per la sola funzione di celebrazione dei matrimoni;

**Visto** il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Servizi Istituzionali al Cittadino dr. Luciano Taborchi;

con voti unanimi

#### DELIBERA

- di stabilire, per i motivi in narrativa espressi, che i matrimoni con rito civile, oltre che nelle sedi comunali già individuate con delibera di Giunta Comunale n. 290 del 23.12.2009, possano essere officiati in dimore storiche o residenze di pregio private, così come disposto dall'art.3 (uffici separati) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, testualmente riportato " 1. I Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile – 2. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al Prefetto";
- di comunicare l'iniziativa attraverso un avviso pubblico da affiggere all'Albo Pretorio e da pubblicare sul sito internet del Comune per un periodo di 30 giorni, a cura del Dirigente competente ;
- di dare mandato al dirigente dell' U.O. Servizi URP, demografici e statistici di approvare un contratto di comodato per l'uso dei locali destinati alla celebrazione dei matrimoni;
- di riservarsi l'adozione di successivi atti/provvedimenti di perfezionamento dell'iniziativa, come individuazione delle sedi, istituzione degli uffici, indennizzo per il personale ed altro;
- di dichiarare che il presente atto non comporta impegno di spesa;
- di dichiarare altresì, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**INTEGRATA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 567 DEL 23.12.2010.**